



## PIRACY

### THE DEFINITIVE GREEN LIGHT TO THE EMPLOYMENT OF CONTRACTORS (PCASP) ON BOARD ITALIAN FLAGGED MERCHANT SHIPS

28 October 2013 – Genoa (Italy)

The last issue has been finally achieved. The Circular of the Public Security Department of Ministry of Interior dated 19<sup>th</sup> October 2013 closes the very hoary question on the employment of contractors on board Italian flagged merchant ships sailing in the HRA.

The Circular clarifies the conditions by which the Shipowner is allowed to deploy PCASPs as set out in the Decree no. 266/2012 and provides guidance on the operative procedures and Rules for the Use of Force (RUF) to be adopted on board in case of piracy attack. In particular, Italian Government adopted the International Model Set of Maritime Rules for the Use of Force called “The 100 Series Rules” as reported by IMO Circular MSC92/INF.14 dated 9<sup>th</sup> April 2013.

The Circular consists of three parts:

- Clarifications;
- Annex 1 (Application form);
- Annex 2 (Guidelines on the Technical Regulation and Rules for the Use of Force).

Before providing with a free translation of the Circular issued by Ministry of Interior, we would like to outline the following our comments:

- i) **the legislation** is rather complex and split into several decrees, laws and circulars **needed to be enclosed in a sole consolidated act**. This is the list of the main Italian acts which now rule the anti-piracy security services:
1. Law Decree no. 107/2011 on the employment of Italian Navy (NMP) or contractors;
  2. Law Decree no. 215/2011 partially emending the above Law Decree no. 107/2011;
  3. Decree of Ministry of Defence dated 1<sup>st</sup> September 2011 on the High Risk Area (HRA);
  4. Italian Navy-CONFITARMA Protocol dated 11<sup>th</sup> October 2011 on the employment of Italian Navy;
  5. Italian Coast Guard Decree dated 3<sup>rd</sup> April 2013 no. 349, on the safety and security procedures;
  6. Ministerial Decree no. 266/2012 on the employment of contractors;
  7. Circular of the Public Security Department of Ministry of Interior dated 19<sup>th</sup> October;
  8. T.U.L.P.S. (Legislation of Public Security) on the PMSCs and firearms;
  9. Ministerial Decree 1<sup>st</sup> December 2010 no. 269 (Legislation on security services);
  10. Italian Code of Navigation;
  11. Italian Criminal Code.
- ii) The **HRA**, as identified in the Decree of Ministry of Defence dated 1<sup>st</sup> September 2011, **needs to be immediately amended**, in order to include West Africa area (Gulf of Guinea), where the piracy risk is booming.
- iii) The new reference to Art. 134-bis of T.U.L.P.S. (Legislation on Public Security) finally grants the free completion among PMSCs in the EU area. Indeed, **Extra-EU security providers as well as Extra-EU contractors seem to be definitely excluded** from the Italian anti-piracy law system.

As above anticipated, we would like to provide here below a **free translation of Clarifications** as set out in the Circular issued by the Public Security Department of Ministry of Interior and **free translation of Annex 2**.

## CLARIFICATIONS

### 1. Limits of the law

The Decree no. 266/2012 provides the conditions under which the Shipowner, or his representative, is allowed to deploy PCASP onboard Italian flagged merchant vessels seagoing in HRA as well as the authorization for the purchase, embarking, disembarking, transport, detention and use of weapons and munitions.

Firstly, the employment of PCASP is subjected to the following coexistent conditions:

- a) The unavailability of a NMP (Italian Navy team) for that vessel has to be reported to the Shipowner by the Ministry of Defense;
- b) The security services have to concern vessels seagoing in the HRA as identified by decree of Ministry of Defense dated 1<sup>st</sup> September 2011, open to further amendments;
- c) The vessels have to be properly equipped against piracy attacks as provided for by BMP.

In the presence of the above conditions, as to be confirmed by the Shipowner in the application (Annex 1), the employment of PCASP is allowed on board merchant vessels. Such security services may be arranged by the Shipowner by means of his own employed contractors or outsourced to PMSCs, as authorized pursuant to Section 134 or Section 134bis of T.U.L.P.S. (Legislation on Public Security).

In both cases the contractors have to comply with requirements as provided for by Art. 3, paragraph 2, a), b), c) and d) of the Decree 266/2012. In relation to the training of contractors, the temporary exemption from theoretical-practical courses and specific training on security procedures on board vessels has been granted till to **31<sup>st</sup> December 2013**, on condition that the contractors served in the task forces of the Armed Forces during international missions at least for 6 months, as duly certified by Ministry of Defense.

In case security services are arranged by PMSCs, same have to be authorized under Decree 1<sup>st</sup> December 2010, no. 269 (Legislation on security services) to provide services ruled by Art. 2, paragraph 2, class A. The authorization by which the contractors are allowed to operate has to expressly refer to the above services (*security services on board merchant vessels*).

PMSCs based in another EU Member State, interested to provide occasionally security services on board vessels, have to be authorized in advance by the Public Security Department of Ministry of Interior pursuant to Art. 134 *bis* of T.U.L.P.S. in compliance with the conditions set out in the Section 260-bis of the Rules for the enforcement of the above T.U.L.P.S.

In relation to the PMSCs based in Italy, due to the peculiar services rendered on board vessels seagoing in international waters, the head office of PMSC is the reference on which the caution money, the insurance cover, the equipment, the organizational structure and operative headquarters are to be considered.

In particular, in relation to the operative headquarters, PMSCs have to be equipped with technologies suit to grant connection with the contractors operating in places very far to the head office and in peculiar environmental conditions, as provided for by Annex A, paragraph 4, point 4.1.10 of the Decree 1<sup>st</sup> December 2010, no. 269.

As far as the employment of the contractors, specific contracts may be reached by parties under the current labour law (i.e. mini/odd jobs), more suit to the peculiar services rendered.

## **2. Authorization**

In order to arrange security services, the Shipowner or his representative has to ask to the Prefect office or to the Police administration of the province where Shipowner's head offices are based, depending on the typology of weapons to be used according to Art. 28 or Art. 31 of T.U.L.P.S., the authorization for the purchase, transport, detention, the assignment for bailment of the weapons pursuant to Art. 6, paragraph 3, of the Decree 266/2012, as well as the embarking and disembarking of same in the ports of Coastal States of HRA.

**In case the security services are arranged by PMSCs, the representative of the Shipowner under the Decree no 266/2012, may be the legal representative of the PMSC; consequently the above authorization shall be asked by the legal representative of PMSC on behalf of the Shipowner in compliance with the Annex 1 – application – Part 1).**

To this end, considering that (i) the route of the vessel is usually fixed when the unit is already seagoing in international waters; (ii) the Shipowner is interested to have weapons onboard vessels for the time necessary to carry out security services only, with the possibility to embark or disembark weapons from the Coastal States closed to HRA - the authorization procedure has to be timely and specifically complied with.

So, the Application form shall be forwarded with attached required documents by the Shipowner or his representative **by e-mail** to the Authorities, which will render any authorization/evidence according to each own competence. The authorization so rendered shall be reported to the other involved Authorities.

The **two-year authorization** under Art. 28 (common firearms) or **the three-year authorization** under Art. 31 of T.U.L.P.S. (long-barreled firearms) shall be granted to the Shipowner or his representative. From time to time the authorization shall be simply renewed provided a further **application** is sent by e-mail to the competent Authority **by 72 hours before the beginning of the security services**, with the following info:

- a) date and period of the service;
- b) vessel;
- c) details and number of the contractors;
- d) typology of weapons and their registration numbers;
- e) ports where contractors and weapons shall be embarked and disembarked;
- f) if necessary, the evidence concerning the compliance with law of States where weapons are embarked/disembarked.

Same application shall be also forwarded by e-mail to the Police Administration where the PMSC is based.

**The above procedure do not apply to PMSCs based in another EU Member States which occasionally arrange security services**; in this case the Public Security Department of the Ministry of Interior will provided by e-mail the Police Administration of the province where the Shipowner is based with the temporary authorization granted to the PMSC. The Police Administration will approve the technical regulation for the service and authorize PMSC in the quality of Shipowner's representative to carry out security service (in case of Art. 28 of T.U.L.P.S. the authorization shall be granted by the Prefect).

Anyway, once the authorization is obtained by the Shipowner or his representative, **before the departure of the vessel the Master has to arrange the communication under Art. 10 of Decree 266/2012** (communication to the States whose territorial water the vessel is expected to pass through).

### **3. Approval of the Technical Regulation for the security services**

As provided for by Art. 5 of Decree 266/2012, the Police Administration of the province where the PMSC is based (or, in case of contractors directly employed by the Shipowners, the Police Administration of the province where the vessel is registered) shall approve the **Technical Regulation for the security services** as drafted according to the above same Decree and the Decree 1<sup>st</sup> December 2010, no. 269.

The Technical Regulation has to specifically refer to the **Italian Coast Guard procedures** dated 3<sup>rd</sup> April 2013, no. 349 regulating **safety and security aspects** concerning the security services.

In relation to the Technical Regulation, the above referred Art. 5 of Decree 266/2012 provides for all indications about the regulations to be complied with; anyway, **Annex 2** of this circular provides for further indications about the security services, which have to be considered as **guide lines for the arrangement of the technical regulation**.

As far as the weapons used in the security services, Art. 6 of Decree 266/2012 provides for all indications, in particular **the use of firearms aimed at protecting the vessel is authorized by the Master**, who will personally hand the key of the ammunition store over to the Ship Security Officer (SSO), who in his turn will arrange the delivery of the firearms to the contractors against previous notice on the register where each weapon will be referred to a specific contractor.

Once the need of security is no more required, firearms shall be collocated into the ammunition store and the key returned to the Master. To this end, it is worth outlining that **the ammunition stores set out in Art. 6 of Decree 266/2012 are the same referred in Art. 3 of Italian Coast Guard procedures no. 349/2013**.

## ANNEX 2:

**Recommendations for the approval of the Technical Regulation for the security services**

The following recommendations concern the arrangement of the security services and the employment of contractors on board the merchant vessels. In particular, the following indications provide also guidance concerning the behaviour to be adopted in the security services as expressly set out in the technical regulation. The recommendations have been issued considering the contents of MSC 92/INF.14 dated 9<sup>th</sup> April 2013 and ISO PAS 28007.

**1. GENERAL DISPOSITIONS**

The Technical Regulation, reporting the chain of command and liability on board the vessel as ruled by Italian Code of Navigation and international law, provides for a code of behaviour on lawful graduated response measures and lawful use of force limited by the right of self-defence as provided for by Section 52 of the Italian Criminal Code.

## 1.1 Definitions:

- Lethal force: force that may result in death;
- Non-kinetic: any warning means that does not include the firing of firearms;
- Piracy: any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft;
- Team leader: the member of the PCASP designated as the Team Leader and identified as such to the Shipowner, Master, Officers and Crew,
- Potential Threat: an individual, grouping of individuals and/or vessels that may be assessed as committing or about to commit an act that threatens the safety of the ship on which a PCASP is embarked.

## 2. RESPONSIBILITIES/AUTHORITY/RULES OF BEHAVIOUR

The security services are carried out under the authority of the Master, in compliance with the applicable law and in particular Sections 8, 186, 187, 295, 297 and 302 of the Italian Code of Navigation. At all times throughout the duration of the performance of the security services the Master shall have a retain ultimate responsibility for the safe navigation and overall command of the vessel, including any evasive ship action.

The Master has the duties of Officer of Judicial Police (Art. 1235 of Italian Code of Navigation), including the duty to prevent that acts of crime cause further consequences (Art. 55 of Italian Criminal Proceeding Rules). The applicable law now recognizes that the protection of a vessel is a peculiar activity no longer limited to the prevention of crimes and application of criminal law only, but it also concerns the protection of the vessel and the Crew.

So the Master has a strict control of the activity and duties of the PCASP through the Team Leader; only the Master in fact has the power to provide PCASP with arms, even if he does not have any ability about security strategy and the disposition of contractors, which are up to the Team Leader only.

### 2.1. Security Services on merchant vessels

The service consists in day and/or night watching activity of the vessel, carried out by a team of at least four uniformed and equipped members, whose one is the Team Leader, who take in turns.

In particular, PCASP provides the following services:

- Watching;
- Identification of any potential threat;
- Protection of the vessel and prevention from any attack;
- Assisting and advising the Master on the implementation of the procedures to protect the vessel and the Crew;
- Cooperating with the Master on the implementation of the procedures;
- Providing general guidance to the Crew and assisting same to face potential threats adopting procedures set out in the BMP.



A shipboard familiarization shall be provided to the contractors, including the following issues:

- Routine communication protocol;
- Vessel particulars and risks;
- Emergency procedures.

Contractors will have to attend a drill abandonment of the vessel within 24 hours of sailing.

## 2.2 Team leader

The Team leader is responsible for the equipment, for the operations and discipline of the members of PCASP, and takes care of the arrangement and configuration of the team. The Team leader advise the Master in terms of safety, identifying any safety problems and and/or lacks which may increase the level of risk.

In particular, the Team Leader:

- promotes the organization of briefing in terms of safety with the Master and the Crew before the transit in the HRA or in case of change of the crew;
- adopts the safety procedure to protect the vessel from potential attacks as set out in the Ship Security Plan of the vessel;
- arranges regular inspections on the vessel, checking that the level of protection is convenient;
- monitors the activity of the members of PCASP, organizing drills aiming at maintaining the team in a constant operating status;
- sends to the legal representative of PMSC a daily report on the activity of the team onboard.

In all activities the Team leader is assisted by the members of the team, which operate under the Team leader according to the specific duties they have and the situation they have to face.

### 2.3 Alarm procedure and Rules for the Use of Force

The PMSC has to adopt its own policy in compliance with the international Rules for the Use of Force. Such a policy has to be referred in the Technical Regulation. Anyway, it has to refer to the following phases:

#### PHASE 1

In the event of any **actual, perceived or threatened attack** the Team Leader or, in his absence, another member of PCASP shall advise the Master or, in his absence, the Officer of the watch that he intends to **invoke the Rules for the Use of Force** <sup>1</sup>.

#### PHASE 2

**Non-kinetic warnings** may be used where there is a reasonable belief that a craft is displaying behaviour(s) assessed to be similar to those of a potential attacker.

Such non-kinetic warnings may include:

- a) Use of VHF, loud-hailers and/or recorded defensive messaging equipment projected by electronic means (Long/Medium Range Acoustic Devices – L/MRAD);
- b) Evasive ship actions;
- c) Use of flashing lights, flares and non-lethal eye-safe lasers as per manufacturer's instructions;
- d) Use of water cannon and/or high pressure water hoses.

Firearms may be held up and visually shown to the potential attackers as part of a non-kinetic warning and an accompanying verbal warning given by PCASP. Normal safety procedures shall be conducted on all firearms. Loaded firearms should have safety catches applied.

---

<sup>1</sup> Nothing in these Rules shall be constructed as a derogation of the Master's authority under domestic and international law. Accordingly, the Master always retains the authority to order the PCASP to cease firing, save for the right of self-defense. The Master shall at all times have and retain ultimate responsibility for the safe navigation and overall command of the ship. Any decisions made by the Master shall be binding and the PMSC must instruct the PCASP accordingly. Each of the PCASP shall always have the sole responsibility for any decision taken by him for the use of any force which must always be in accordance with these rules and applicable and relevant domestic and international law.

**PHASE 3**

Firearms may be used to fire aimed **Warning Shots** when it is assessed by the Team Leader or in his absence by other member of PCASP, that Warning Shots may deter an actual, perceived or threatened attack.

In case of Warning Shots:

1. A verbal warning is to be given by PCASP prior to firearms being discharged;
2. **The Master may retain the authorization to use Warning Shots** (save for self-defense cases);
3. Anyway, Warning Shots have to aimed and fired at an assessed safe distance in order to guarantee the safety of potential attackers;
4. Any use of the force, especially the use of firearms, shall take into consideration the risk of any unintended consequences or harm.

**PHASE 4**

Necessary and reasonable **use of force, including, as a last resort, lethal force, may be only used in self-defense circumstances** as provided for by Art. 52 of Italian Criminal Code, always in accordance with the applicable and relevant domestic and international law.

**The use of firearms and the use of force in defending the vessel have to be authorized by the Master.**

Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of this information at the time of publication, the information is intended as guidance only. It should not be considered as legal advice. For any further information, please contact Studio Legale Garbarino Vergani at the following contacts as reported hereunder.

STUDIO LEGALE GARBARINO VERGANI  
STUDIO ASSOCIATO

GENOA (Head Office): Salita S. Caterina 4/11—16123 T: +39 010 5761161—F: +39 010 5958708

PALERMO: Via Emerico Amari 8—90139 T: +39 091 8486010—F: +39 091 8486010

TARANTO: Via Polesine 10/A—74100 T: +39 099 9908000—F: +39 099 9908000

E: [garbamar@garbamar.it](mailto:garbamar@garbamar.it)—W: [www.garbamar.it](http://www.garbamar.it)



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**Oggetto:** D.M. 28 dicembre 2012, n.266, regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. - Direttive.

AI SIGG. RI PREFETTI	LORO SEDI
AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. RI QUESTORI	LORO SEDI

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DELLA DIFESA	
• STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	
• COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.75 - Serie Generale – del 29 marzo 2013, è stato pubblicato il D.M. 28 dicembre 2012, n. 266 (d'ora in avanti indicato come D.M. 266/2012), attuativo delle disposizioni dell'articolo 5, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.130 e successive modificazioni.

Al fine di realizzare un indirizzo interpretativo univoco, si forniscono le seguenti indicazioni.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### 1. Ambito di applicazione.

Il decreto determina le modalità con cui l'armatore, o un suo rappresentate, è autorizzato ad impiegare guardie giurate a bordo delle proprie navi mercantili, battenti bandiera italiana - che transitano in acque internazionali a rischio pirateria - nonché ad acquistare, imbarcare, sbarcare, portare, trasportare ed utilizzare le armi ed il relativo munizionamento.

Preliminarmente, si evidenzia che la possibilità di impiegare guardie giurate è subordinata alla contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) il Ministero della Difesa abbia reso noto all'armatore che, per quella nave, non sia possibile l'impiego dei Nuclei Militari di Protezione;
- b) il servizio di protezione riguardi esclusivamente navi che transitano negli ambiti individuati dal Decreto del Ministro della difesa del 1 settembre 2011, suscettibile di integrazioni;
- c) le navi siano predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO (ad es. filo spinato lungo il bordo delle navi, uso di idranti, ecc.).

In presenza delle sopraindicate condizioni, dichiarate dall'armatore in sede di istanza, lo stesso potrà attivare i servizi di protezione della nave, direttamente, a mezzo di proprie guardie giurate, ai sensi dell'art.133 T.U.L.P.S., ovvero affidandoli ad un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi degli artt.134 o 134 bis dello stesso Testo Unico.

In entrambi i casi, le guardie giurate da destinare ai servizi di protezione debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.3, co.2, lett. a), b), c) e d), del D.M. 266/2012. Relativamente ai soli requisiti formativi, in virtù del disposto della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità), e del D.P.C.M. 6 aprile 2013, fino al 31 dicembre 2013 possono essere impiegate anche guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, di cui alle lettere b) e c) del citato art.3, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia formalmente attestata dal Ministero della difesa.

Qualora i servizi di protezione siano svolti da istituti di vigilanza privata, detti istituti dovranno essere autorizzati in licenza, ai sensi del D.M. 1 dicembre 2010, n.269, allo svolgimento delle attività di cui all'art.2, co.2, classe A – Servizi di protezione ex art.5 D.L 107/2011; analogamente, i decreti di approvazione della nomina delle guardie giurate impiegate nei servizi in questione dovranno recare esplicita menzione dell'attività autorizzata (*autorizzato a svolgere i servizi di protezione del naviglio mercantile*).



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Gli istituti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, che intendano svolgere in forma occasionale i servizi di protezione della nave, dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Dipartimento, ai sensi dell'art.134-bis del T.U.L.P.S., con le procedure ed alle condizioni individuate dall'art. 260-bis del relativo Regolamento d'esecuzione.

Con l'occasione si chiarisce che, relativamente agli istituti stabiliti in Italia, in considerazione della mancanza di caratterizzazione territoriale dei servizi in parola - essendo gli stessi svolti a bordo del naviglio mercantile in navigazione in acque internazionali - ai fini della determinazione della cauzione, della copertura assicurativa, delle dotazioni tecnologiche, della struttura organizzativa e della tipologia di centrale operativa, si dovrà fare riferimento al territorio nel quale insiste la sede dell'istituto.

Inoltre, per quel che concerne la centrale operativa, dovrà essere privilegiata la disponibilità di tecnologie che consentano la comunicazione con le guardie giurate che si trovano ad operare a migliaia di chilometri di distanza dalla sede ed in condizioni ambientali particolari, giusta previsione dell'ALLEGATO A, comma 4, punto 4.1.10, del D.M. 1 dicembre 2010, n.269.

Analogamente, relativamente al rapporto di lavoro delle guardie giurate, potranno trovare applicazione anche particolari tipologie contrattuali, disciplinate dalla vigente legislazione giuslavoristica (ad es. contratti di lavoro a chiamata), più confacenti alle peculiarità del servizio.

## 2. Rilascio delle autorizzazioni.

Per lo svolgimento dei servizi di protezione in questione, come noto, l'armatore od un suo rappresentante, può richiedere ai sensi degli artt. 28 o 31 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, a seconda del tipo di arma, rispettivamente al Prefetto o al Questore della provincia ove ha sede la società d'armamento, l'autorizzazione all'acquisto (o comunque all'acquisizione a qualsiasi titolo), al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi di cui all'art.6, co.3, del D.M. 266/2012, nonché all'imbarco e allo sbarco di tali armi direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria.

Al riguardo, si chiarisce che, nel caso in cui i servizi di protezione siano affidati ad un istituto di vigilanza, rappresentante dell'armatore, per le finalità di cui al D.M. 266/2013, può essere il titolare dell'istituto; di conseguenza, sarà quest'ultimo a richiedere le sopraindicate autorizzazioni - sempre alle autorità di p.s. competenti per la sede della società di armamento - utilizzando il modello allegato alla presente direttiva (**Allegato 1-Modello unico di istanza – Parte 1**).

A tal proposito, la circostanza che, nella maggior parte dei casi, le rotte delle navi sono stabilite quando le imbarcazioni si trovano già in spazi marittimi internazionali, unitamente all'esigenza,



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

manifestata dagli stessi armatori, di poter disporre delle armi a bordo delle navi solo per il tempo strettamente necessario ai servizi di protezione, con la possibilità di poter imbarcare e sbarcare le armi stesse presso i territori degli Stati prossimi alle aree marittime a rischio pirateria, comporta che per il rilascio delle autorizzazioni in parola dovrà essere adottata una procedura mirata e tempestiva.

Conseguentemente, l'armatore od il suo rappresentate invierà il citato Modello unico di istanza, corredato della necessaria documentazione, via e-mail, alle Amministrazioni interessate che, per quanto di rispettiva competenza, rilasceranno le previste autorizzazioni e/o integrazioni documentali. Dell'avvenuto rilascio sarà data comunicazione anche alle altre Amministrazioni coinvolte.

All'armatore o al suo rappresentante verrà rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 o 31 T.U.L.P.S, con validità biennale per l'art. 28, triennale per l'art.31, che sarà integrata, di volta in volta, da una comunicazione (**Allegato 1-Modello unico di istanza – Parti 2 e 3**), inviata a mezzo e-mail all'autorità competente, **almeno 72 ore prima dell'inizio del servizio**, recante:

- a) data e durata del servizio;
- b) nave interessata;
- c) generalità e numero delle guardie giurate che opereranno;
- d) numero la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola;
- e) porti di imbarco e sbarco delle guardie e delle armi;
- f) ove prevista, la documentazione attestante il rispetto della legislazione degli Stati interessati per l'imbarco e lo sbarco delle stesse armi.

Analoga comunicazione, con le medesime modalità, dovrà essere indirizzata alla Questura della sede dell'istituto di vigilanza che ha approvato il regolamento di servizio dello stesso.

Le procedure sopra indicate non si applicano agli istituti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea che svolgono i servizi di protezione in maniera occasionale; in tale evenienza, questo Dipartimento trasmetterà – sempre a mezzo posta elettronica - alla Questura della provincia in cui ha sede la società d'armamento l'autorizzazione temporanea rilasciata all'istituto e quell'Ufficio provvederà alla notifica dell'atto e all'approvazione del regolamento di servizio nonché al contestuale rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di protezione, nell'ipotesi in cui, ovviamente, il titolare dell'istituto sia rappresentante dell'armatore (nell'ipotesi di impiego di armi automatiche tale ultima autorizzazione dovrà essere, evidentemente, rilasciata dalla Prefettura).

In ogni caso, sarà cura del Comandante della nave, una volta che l'armatore o il suo rappresentante abbiano ottenuto le autorizzazioni, effettuare, prima della partenza, le comunicazioni previste dall'art.10 del D.M. 266/2012.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### 3. Approvazione del regolamento di servizio.

Come stabilito dall'art.5 del D.M. 266/2012, il Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata (ovvero, qualora si tratti di guardie giurate dipendenti direttamente dagli armatori, della provincia di iscrizione della nave), approva le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione, predisposte dal titolare dell'istituto, secondo quanto previsto dallo stesso decreto nonché dal D.M. 1 dicembre 2010, n.269.

Si rammenta, inoltre, che il regolamento di servizio deve recare un esplicito riferimento al decreto del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera 3 aprile 2013, n.349, relativamente alla disciplina delle procedure tecnico-amministrative in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), in relazione alle misure antipirateria.

Per quel che concerne l'approvazione del regolamento, il richiamato articolo 5 già reca indicazioni puntuali (comma 2) circa le prescrizioni di cui bisognerà tenere conto; ciò premesso, con l'**Allegato 2**, che è parte integrante della presente direttiva, si forniscono solo alcune indicazioni ulteriori di comportamento ed organizzative relative ai servizi di protezione, che costituiscono linee guida minime per la predisposizione del regolamento di servizio da parte del titolare della licenza.

Relativamente alle armi da impiegare nei servizi di protezione, si richiamano per la puntuale applicazione le disposizioni dell'art.6 del D.M. 266/2012, secondo cui l'utilizzo delle stesse, negli ambiti individuati dal sopra richiamato decreto del Ministro della difesa, è disposto, per le finalità di protezione del naviglio, dal Comandante della nave che dovrà consegnare la chiave degli appositi contenitori al Ship Security Officer (SSO), responsabile della sicurezza di bordo, che a sua volta provvederà alla consegna delle armi alle guardie giurate in servizio, previa annotazione nell'apposito registro, curando di evidenziare la riferibilità di ogni arma alla guardia che la utilizza.

Cessate le esigenze, le armi andranno riposte negli armadi blindati con riconsegna della chiave al Comandante. A tale proposito si chiarisce che gli armadi di cui al comma 3 del citato art.6, coincidono con i contenitori per le armi, previsti dall'art.3 del sopra richiamato decreto dirigenziale 349/2013.

oooo

Nel rassegnare le linee d'indirizzo che precedono all'applicazione che le SS.LL. vorranno assicurare, si confida nella tempestiva segnalazione di eventuali criticità, assicurando che i





# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

competenti Uffici di questo Dipartimento sono a disposizione per chiarire eventuali dubbi interpretativi e per contribuire sinergicamente alla risoluzione di ulteriori problematiche applicative.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Alessandro Pansa

ALLEGATO 1. Modello unico di istanza/dichiarazione per l'autorizzazione ai servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al D.M. 28 dicembre 2012, n.266.

Alla Questura/Prefettura<sup>1</sup> di \_\_\_\_\_  
(e-mail: \_\_\_\_\_)

Al Comando Generale del corpo delle  
capitanerie di porto Guardia Costiera  
6° Reparto – Sicurezza della Navigazione –  
Via dell'Arte, 16  
00144 – ROMA  
(e-mail: ufficio2.reparto6@mit.gov.it)  
(e-mail (alternativa): reparto6@mit.gov.it)

e p.c.

Al Ministero affari esteri – UAMA  
(e-mail \_\_\_\_\_)

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento della pubblica sicurezza  
Ufficio per gli Affari della Polizia  
Amministrativa e Sociale  
(e-mail: vigilanzaprivata@interno.it)

Al Ministero della Difesa  
Comando in Capo della Squadra navale  
della Marina Militare  
(e-mail: cincnav.nmp@marina.difesa.it)

All' Autorità diplomatico – consolare  
competente \_\_\_\_\_

**ISTANZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE (1)/COMUNICAZIONE INIZIO SERVIZIO (2)/  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (3)<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> In base alla tipologia di autorizzazione, art. 28 T.U.L.P.S. (Prefettura), art. 31 T.U.L.P.S. (Questura), a seconda dell'armamento utilizzato

<sup>2</sup> Barrare quello che non interessa

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in via/piazza<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

in qualità di:

armatore

rappresentante della società di navigazione/gestione \_\_\_\_\_, in possesso del certificato di gestione (DOC) numero \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con validità al \_\_\_\_\_;

titolare dell'Istituto di vigilanza \_\_\_\_\_, in possesso della licenza ex art.134 T.U.L.P.S., rilasciata dalla Prefettura di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con validità fino al \_\_\_\_\_/oppure in possesso di autorizzazione temporanea, ex art. 134 bis T.U.L.P.S., rilasciata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nella sua veste di rappresentante dell'armatore<sup>3</sup>,

**consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,**

**(1) CHIEDE [ ]**

Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 / 31<sup>4</sup> T.U.L.P.S. – in relazione all'art. 5, commi 5 e 5 bis, del D.L. 107/2011 per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana che transita in acque internazionali a rischio pirateria - ad acquistare, detenere, trasportare, portare, cedere in comodato, nonché ad imbarcare e sbarcare, nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, le armi, di volta in volta, indicate nella comunicazione di cui al successivo punto 2)<sup>5</sup>.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Dichiara:

- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- di avere come persone conviventi (indicare le generalità): \_\_\_\_\_
- di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

<sup>3</sup> Barrare le caselle interessate

<sup>4</sup> Cancellare l'articolo che non interessa

<sup>5</sup> In caso di richiesta da parte di titolare di autorizzazione temporanea ex art.134 bis, la comunicazione di cui al punto 2 deve essere contestuale all'istanza.

Allega:

- certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni).

Luogo e Data,

Firma

**AVVERTENZE: ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 3 DEL D.M. 2.2.93, N. 284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO POSTA.**

**AI SENSI DELL'ART. 9 T.U.L.P.S. L'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA PUÒ IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICOINTERESSE.**

**N.B. OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO È SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.**

(2)

## COMUNICA<sup>6</sup> [ ]

Tenuto conto che il Ministero della difesa – CINCNAV, con la comunicazione, in data\_\_\_\_, allegata alla presente, ha reso noto che per la nave di seguito indicata, non è possibile l'impiego dei Nuclei Militari di Protezione;

in virtù dell'autorizzazione ex art. 28 / 31 T.U.L.P.S., n.\_\_\_\_\_, rilasciata in data\_\_\_\_ dal Prefetto/Questore di \_\_\_\_\_, che le sotto indicate guardie giurate, con le armi pure indicate, effettueranno un servizio di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, a bordo della M/n \_\_\_\_\_.

Il servizio avrà inizio il giorno \_\_\_\_\_, con imbarco nel Porto di \_\_\_\_\_, e terminerà il giorno \_\_\_\_\_, con sbarco nel Porto di \_\_\_\_\_

OPERATORE (Cognome, Nome, data di nascita)	Decreto Guardia Giurata (numero e data rilascio)	Carta europea d'arma da fuoco (se dipendenti da istituti ex art.134 bis)

ARMI AUTORIZZATE (Tipologia, Marca, Modello)	Numero di matricola	Munizionamento

<sup>6</sup> La comunicazione deve essere inoltrata **almeno 72 ore prima** del giorno d'inizio del servizio

**(3)**

**DICHIARA<sup>7</sup> [ ]**

Ai fini dell'imbarco del personale indicato all'art. 3 del D.D. del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 3 aprile 2013, n°349 che, l'unità\_\_\_\_\_, come meglio indicata nell'allegata scheda, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione, è conforme ai requisiti previsti dal decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Luogo e Data

IL DICHIARANTE

---

---

<sup>7</sup> Da presentare all'atto della comunicazione di cui al punto 2)

**SCHEMA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Nome nave: \_\_\_\_\_ Tipo nave: \_\_\_\_\_

Data imp. Chiglia: \_\_\_\_\_ Uff. d'iscrizione \_\_\_\_\_ n. matr. o registro \_\_\_\_\_

n. IMO \_\_\_\_\_ Nom. Int. \_\_\_\_\_ MMSI \_\_\_\_\_

Abilitazione (I.L.,I.B., IC, Naz. Cost, Naz.Lit, Speciale, ecc.) \_\_\_\_\_

T.S.L. o G.T. \_\_\_\_\_ T.S.N. \_\_\_\_\_ Potenza HP (Kw): \_\_\_\_\_

Organismo Riconosciuto \_\_\_\_\_ Lunghezza (ft. O tra le pp.) : \_\_\_\_\_

n. persone trasportabili: \_\_\_\_\_ n. passeggeri (in caso di unità da passeggeri): \_\_\_\_\_

n. equipaggio: \_\_\_\_\_ n. guardie giurate (eventuali) \_\_\_\_\_

<b>DATI DI NAVIGAZIONE NELL'HIGH RISK AREA</b>	
Data e ora di previsto arrivo al cancello dell'HRA	
Coordinate di previsto ingresso nell' HRA	
Rotta e velocità previste nell'HRA	
Data ed ora di prevista uscita dall'HRA	
<b>PORTI DI SCALO ALL'INTERNO DELL'HRA (EVENTUALI)</b>	
1) Porto di scalo	
Data e ora di previsti arrivo e partenza dal porto	
2) Porto di scalo	
Data e ora di previsti arrivo e partenza dal porto	
3) Porto di scalo	
Data e ora di previsti arrivo / partenza nel / dal porto	

Si allega, altresì, la seguente documentazione:

1.dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera n. 349 in data 3 aprile 2013, rilasciata dal O.R./Ente Tecnico \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ valida fino al \_\_\_\_\_;

2.certificato \_\_\_\_\_ (1) n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ (2) in data \_\_\_\_\_ validità \_\_\_\_\_

3. autorizzazione annuale all'imbarco di passeggeri fino ad un massimo di 12 (se si tratta di unità mercantili), previsto dall'articolo 13, comma 3, del D.P.R. 435/91.

4. valutazione dei rischi predisposta in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 del decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera n. 349 in data 3 aprile 2013.

5. liste: equipaggio (*crew list*), passeggeri (*passenger list*) e personale indicato all'art. 3 del D.D. 349/2013 (*other than crew*).

6. elenco del numero e del tipo di armi imbarcate sulla nave per il transito nell'HRA.

7. elenco nominativo delle guardie giurate ed estreme società di vigilanza con indicazione dei porti di imbarco/sbarco

Luogo e Data:

FIRMA

---

(1) indicare la tipologia del certificato sicurezza in possesso dell'unità  
(2) indicare l'Ente che ha rilasciato il certificato





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## **ALLEGATO 2: Disposizioni per l'approvazione del regolamento di servizio.**

Di seguito si riportano disposizioni generali riguardanti l'organizzazione dei servizi e l'impiego delle guardie giurate nei servizi di protezione del naviglio mercantile.

Tra le disposizioni riportate, si indicano anche le previsioni di comportamento ed organizzative dei servizi di protezione, che costituiscono linee guida minime per la predisposizione del regolamento di servizio da parte del titolare dell'istituto di vigilanza.

Le norme che seguono sono state redatte tenendo in debita considerazione i contenuti della nota MSC 92/INF.14 del 9 Aprile 2012 - con la quale l'IMO, l'Organizzazione Marittima Internazionale, ha prestabilito un modello comune per tutti gli Stati costieri di norme sull'uso della forza in caso di atti di pirateria contro le navi mercantili - nonché i contenuti delle norme ISO PAS 28007<sup>1</sup>.

### **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

Il regolamento di servizio, nel confermare le relazioni di comando e le responsabilità a bordo, secondo quanto stabilito dal Codice della navigazione e dalla normativa internazionale di riferimento, definisce un codice di comportamento che comprende i criteri e i requisiti per l'uso graduale della forza, fino al ricorso alle armi come ultima risorsa, limitandone l'uso alla sola ipotesi dell'esercizio del diritto di difesa legittima, come stabilito dall'art.52 del codice penale.

#### 1.1 Definizioni:

- *Forza letale*: forza che può portare alla morte;
- *Non cinetico*: qualsiasi avvertimento che non includa l'esplosione di colpi di armi da fuoco;

---

<sup>1</sup> L'IMO ha più volte richiamato la necessità per gli Stati Costieri, di utilizzare le norme ISO PAS 28007 (linee guida per le Agenzie private di Sicurezza Marittima che provvedono a fornire i PCASP – *privately contracted armed security personnel* – a bordo delle navi mercantili) come normativa tecnica di riferimento al fine di indirizzare le società che offrono il servizio di protezione del naviglio mercantile, per ricevere, da parte di società di certificazione esterne, cd. di terza parte, il riconoscimento del rispetto dei requisiti contenuti nelle succitate norme.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Pirateria: ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave privata o un aereo privato;
- Team leader: Il componente del team di guardie giurate designato come responsabile e identificato come tale dall'armatore della nave, dal Comandante, dagli ufficiali e dall'equipaggio.
- Potenziale minaccia: Un individuo, gruppo di individui e / o una nave che ha commesso o sta per commettere un atto che minaccia la sicurezza della nave su cui è imbarcato un team di guardie giurate.

## 2. RESPONSABILITA'/COMPETENZE/NORME DI COMPORTAMENTO

I servizi di protezione sono svolti sotto la direzione del Comandante della nave, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia e, in particolare, dagli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del codice della navigazione. Durante detti servizi, il Comandante della nave conserva tutte le prerogative e responsabilità inerenti la navigazione e le manovre della nave, incluse quelle elusive e di scampo.

Il Comandante a bordo svolge le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (ex art.1235 del codice della navigazione), che comprendono anche l'obbligo di impedire che i reati in flagranza vengano portati a conseguenze ulteriori (art.55 c.p.p.). La previsione legislativa dell'attività di contrasto della pirateria costituisce in ogni caso un riconoscimento del fatto che la protezione della nave presenta una connotazione particolare che, per la diffusione e pericolosità della minaccia, non è ormai più inquadrabile solo come attività di repressione finalizzata all'applicazione del diritto penale da parte dell'autorità giudiziaria (quale è l'attività di polizia giudiziaria), ma presenta preminenti aspetti di sicurezza della nave e del suo equipaggio e di prevenzione.

Il Comandante esercita quindi un controllo ravvicinato delle attività e dei compiti del team di sicurezza, attraverso il Team leader; ne consente infatti l'armamento e il dispiegamento, pur non avendo alcuna competenza sulle scelte tattiche e la disposizione delle guardie che spettano, in via esclusiva, al Team leader.

### 2.1 Servizio di protezione del naviglio mercantile

Il servizio si sostanzia in un'attività di vigilanza fissa, diurna e/o notturna, all'obiettivo costituito dalla nave, espletato da un team di almeno quattro guardie particolari giurate, di cui una con funzioni di responsabile, che si alternano per turni, in uniforme e munite dell'equipaggiamento in dotazione fornito dall'istituto di vigilanza.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In particolare il team di sicurezza svolge i seguenti compiti:

- Sorveglianza;
- Identificazione delle possibili minacce;
- Protezione della nave, impedendo attacchi contro la stessa;
- Allertare il comandante e l'equipaggio in caso di minaccia;
- Assistere e consigliare il comandante sulle misure di protezione e di salvaguardia per quel che riguarda la sicurezza della nave e dell'equipaggio;
- Coadiuvare il Comandante della nave sulle procedure di sicurezza;
- Informare l'equipaggio ed aiutarlo a prepararsi a possibili minacce adottando le procedure più appropriate per la gestione di un incidente alla sicurezza, con particolare riguardo alle misure difensive e di contrasto previste dalle Best Management Practices (BMP) in vigore.

Le guardie giurate impiegate nei servizi di protezione dovranno ricevere al momento dell'imbarco un'adeguata familiarizzazione che includa, almeno, i seguenti argomenti:

- Protocollo delle comunicazioni di routine;
- Caratteristiche specifiche dell'unità navale e pericolosità intrinseche;
- Dotazioni di sicurezza e procedure di emergenza.

Dovranno, inoltre, partecipare, entro le 24 ore dalla partenza, almeno ad una esercitazione di abbandono nave.

### 2.2 Team leader

La guardia giurata con funzioni di Team leader risponde dell'attrezzatura che gli viene fornita, dello svolgimento operativo e della disciplina dei membri del gruppo, cura lo schieramento e la configurazione del team.

Il Team leader funge da consulente per la sicurezza del Comandante della nave, evidenziando i problemi legati alla sicurezza e/o le carenze che potrebbero portare ad un innalzamento del rischio.

In particolare, il Team leader:

- Promuove l'organizzazione di un briefing sulla sicurezza con il Comandante e l'equipaggio prima del transito nelle acque a rischio pirateria o quando ci sono dei cambiamenti di equipaggio;
- Attua, per la parte di competenza, le procedure di sicurezza e di protezione della nave contro eventuali attacchi ostili contenute nello Ship Security Plan della nave;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Effettua con regolarità ispezioni di sicurezza sulla nave, assicurandosi che il livello di protezione sia adeguato;
- Vigila sull'attività delle guardie giurate dipendenti, facendo svolgere addestramenti regolari per assicurarsi la costante operatività del team;
- Invia al titolare della licenza, o al soggetto da questi individuato, un rapporto giornaliero sulle attività del team a bordo;
- Invia un rapporto al titolare dell'istituto a conclusione del servizio di protezione.

In tutte le attività inerenti il servizio di protezione della nave, il Team leader è coadiuvato dalle guardie giurate che operano, in base alle indicazioni dello stesso, secondo le specifiche competenze e la situazione che devono fronteggiare.

### 2.3 Procedure d'allarme e norme sull'uso della forza

L'istituto di vigilanza deve adottare un proprio protocollo, conforme anche alle norme di ingaggio internazionali, che deve essere riportato nel regolamento di servizio.

Esso, comunque, dovrà contenere almeno le seguenti fasi:

#### FASE 1

In caso di identificazione di una minaccia, il Team leader o, in sua assenza un'altra guardia giurata, comunica al Comandante o, in sua assenza, all'ufficiale di guardia, che intende dare avvio alle procedure previste per l'uso della forza<sup>2</sup>.

#### FASE 2

Avvertimenti cosiddetti del tipo cosiddetto "non cinetico" possono essere utilizzati quando sia ragionevole credere che un'imbarcazione stia manifestando comportamenti potenzialmente aggressivi.

Gli avvertimenti di tipo non cinetico possono includere:

---

<sup>2</sup> Il presente Regolamento non costituisce una deroga dell'autorità del Comandante, secondo quanto indicato nella normativa nazionale ed internazionale. Di conseguenza, il Comandante mantiene sempre l'autorità per ordinare alle Guardie giurate di cessare il fuoco fatto salvo l'inalienabile diritto di autodifesa.

Il Comandante in ogni momento ha e mantiene la responsabilità ultima per la sicurezza della navigazione ed il comando generale della nave. Eventuali decisioni prese dal Comandante sono vincolanti e gli istituti di vigilanza devono istruire le guardie giurate di conseguenza.

Resta ferma la responsabilità personale di ciascuna guardia giurata per l'uso di qualsiasi tipo di forza che deve essere sempre conforme al presente Regolamento ed alle leggi nazionali e internazionali applicabili e pertinenti.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) uso di VHF, megafoni e/o messaggistica preregistrata difensiva trasmessa da mezzi elettronici (Long/medium Range Acoustic Devices - L/MRAD);
- b) azioni navali evasive;
- c) utilizzo di luci lampeggianti, razzi e laser non letali classificati "eye-safe" secondo le indicazioni del produttore;
- d) uso di cannoni ad acqua e / o tubi idraulici ad alta pressione.

Le armi da fuoco possono essere portate e mostrate ai potenziali aggressori, come parte di un avvertimento di tipo non-cinetico accompagnato anche da un avvertimento verbale dato dalle guardie giurate.

Su tutte le armi da fuoco devono essere effettuate le normali procedure di sicurezza.

Tutte le armi da fuoco caricate devono avere la sicurezza inserita.

### FASE 3

Nel caso di conferma della minaccia, le armi da fuoco possono essere usate per sparare colpi di avvertimento quando viene valutato dal Team leader o, in sua assenza, da un'altra guardia giurata che tali colpi possono scoraggiare un attacco percepito come concreto o come minaccia.

In caso di colpi di avvertimento:

- 1) prima di esplodere i colpi deve essere dato, dalla guardia giurata, un richiamo verbale;
- 2) il Comandante può riservarsi la facoltà di autorizzare il ricorso a colpi di avvertimento (fatte salve le ipotesi di autodifesa);
- 3) in ogni caso le modalità di esplosione dei colpi d'avvertimento devono essere tali da garantire l'incolumità dei potenziali aggressori;
- 4) qualsiasi uso della forza, in particolare l'uso di armi da fuoco, deve prendere in considerazione il rischio di eventuali conseguenze indesiderate o danni.

### FASE 4

Il ricorso alla forza ed in ultima istanza alla forza letale è giustificato **nella sola ipotesi dell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'art. 52 del codice penale**, fermi restando i limiti di ragionevolezza e proporzionalità e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale di riferimento.

**Il ricorso alle armi e l'uso della forza nella difesa della nave devono essere disposti dal Comandante.**